

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1953, N. 8

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali
Per l'anno 1953 a sensi dell'Art. 69 dello
Statuto Regionale (2° provvedimento)¹**

Articolo unico

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

CALLIANO:

il 250% sulla sovrimposta terreni.

CENTA:

il 300% sulla sovrimposta terreni.

il 300% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

il 50% sull'imposta di consumo del vino.

GARNIGA:

il 600% sulla sovrimposta terreni.

il 600% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

LAVIS:

il 500% sulla sovrimposta terreni.

il 500% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

¹ In B.U. 28 agosto 1953, n. 15.

MEZZOCORONA:

il 200% sulla sovrimposta terreni.

MEZZOLOMBARDO:

il 400% sulla sovrimposta terreni.

NANNO:

il 400% sulla sovrimposta terreni.

NOMI:

il 700% sulla sovrimposta terreni.

RABBI:

il 650% sulla sovrimposta terreni.

il 25% sull'imposta di consumo del vino.

STRIGNO:

il 50% su tutte le voci delle tariffe delle imposte di consumo.

TRAMBILLENO:

il 250% sulla sovrimposta terreni.

il 250% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

